

# COMUNE DI COMMEZZADURA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 2

del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Approvazione modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore 20.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Tevini Ivan - Sindaco
2. Bernardelli Domenico - Consigliere
3. Magnoni Claudia - Consigliere
4. Penasa Andrea - Consigliere
5. Penasa Ferruccio - Consigliere
6. Podetti Marco - Consigliere
7. Pontirolli Luisella - Consigliere
8. Vender Luigino - Consigliere
9. Podetti Cristina - Consigliere
10. Rossi Christian - Consigliere
11. Bevilacqua Rudi - Consigliere
12. Brusacoram Claudia - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signor Penasa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Magnoni Claudia e Brusacoram Claudia.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014, istitutivi dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 13.03.2015;

viste le modifiche alla disciplina dell'IM.I.S., come da ultimo introdotte dall'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 20;

ritenuto opportuno adeguare ora il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., recependo alcune novità normative introdotte con le modifiche di cui sopra;

Preso visione, in tal senso, delle variazioni al Regolamento comunale IM.I.S. predisposte dal Servizio Tributi e, in particolare:

- All'art. 4 – è stato aggiunto il comma 3:  
*Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.*
- L'art. 5 è stato riformulato come segue:
  1. *Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:*
    - a) *L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:*
      1. *dal coniuge, o da parenti entro il primo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;*
      2. *da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.*
    - b) *L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.*
  2. *Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.*
  3. *Relativamente all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, può essere deliberata un'aliquota agevolata rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto registrato. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'aliquota agevolata si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.*

4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
  5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
    - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario;
    - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.
- All'art. 7 comma 2 lettera a) è stato aggiunto il seguente periodo *“per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura”*. E lettera b) è stato così riformulato *“sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 3”*;
  - È stato aggiunto l'art. 12 *“Rimborso d'ufficio per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità”*
    1. *Per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:*
      - a) *a seguito del decorso di dieci anni dall'apposizione del vincolo senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;*
      - b) *a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.*
    2. *Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.*
    3. *Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull'area è stato apposto in data precedente.*
    4. *Ai rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.*
  - È variata la numerazione degli articoli successivi al n. 12:  
*ART. 13 Misura degli interessi - ART. 14 Funzionario Responsabile - ART. 15 Norme di rinvio - ART. 16 Entrata in vigore*
  - È variata la data di entrata in vigore prevista all'art. 16 – *“1° gennaio 2017”*
  - È stato modificato l'indice con la numerazione corretta degli articoli.

Ritenute le modifiche proposte, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, idonee e condivisibili;

ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione delle stesse;

dato atto che il Regolamento così modificato trova applicazione dall'1.1.2017, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato al 31 marzo 2017, giusta le disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8, comma 3, della L.P. n. 14/2014;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile della struttura competente sul presente provvedimento, ai sensi degli artt. 56 e 56ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come da ultimo modificata con L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

visto lo Statuto Comunale;

visto il Regolamento del Consiglio comunale;

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Bevilacqua Rudi, Brusacoram Claudia e Rossi Christian), contrari n. 0, espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l'assistenza

degli scrutatori previamente nominati,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), così come dettagliatamente specificato in premessa.
2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento così modificato trova applicazione dal 1° gennaio 2017.
3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13, commi 13 e 15, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011.

### **s u c c e s s i v a m e n t e**

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ritenendo necessario dare immediata operatività a quanto stabilito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Bevilacqua Rudi e Brusacoram Claudia), contrari n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

### **d e l i b e r a**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa.

### **COMUNICAZIONE SUI RICORSI (art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23)**

Avverso il presente atto sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma v° del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;  
ed alternativamente:
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.







Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Tevini Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE

Penasa Elda

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*